



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Teramo, 5 agosto 2014
Ns. Prot. n. 1438

ALLA SOC. GRAN SASSO ACQUA SPA
VIA ETTORE MOSCHINO, 23/B
C.a. del Responsabile del Procedimento ing. Aurelio Melaragni
67100 L'AQUILA
gsacqua@legalmail.it

ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE
Ex AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
c.a. Commissario RAFFAELE CANTONE
Piazza Augusto Imperatore, 32
00186 Roma
protocollo@pec.anticorruzione.it
segreteria.autorita@pec.anticorruzione.it

ORDINI INGEGNERI REGIONE ABRUZZO

ORDINI ARCHITETTI REGIONE ABRUZZO

ANCE REGIONE ABRUZZO
anceab@tin.it

LORO SEDI

AL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI
VIA IV NOVEMBRE, 114
00187 ROMA
segreteria@ingpec.eu

ORDINI INGEGNERI ITALIA

OGGETTO:	L'Aquila. Procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori "di ricostruzione delle infrastrutture nell'ambito urbano del centro storico della città de L'Aquila" – Secondo stralcio. Segnalazione criticità. Riscontro nota di risposta prot. n° 2581 del 29.07.2014.
-----------------	---

Nel riscontrare la Vs. nota n° 2581 del 29.07.2014, ci corre innanzitutto l'obbligo di ringraziare il RUP, ing. Aurelio Melaragni, dell'attenzione riservataci.

Attenzione, però, che valutiamo di cortesia ma sostanzialmente insoddisfacente.

Nel merito del primo rilievo, originariamente formulato, ci permettiamo di insistere nel richiedere a corredo del bando, che riporta solo la modalità di calcolo degli onorari, la distinta particolareggiata di detto calcolo.

Non abbiamo dubbi sulla circostanza che “sono stati effettuati tutti i calcoli ritenuti necessari per la determinazione degli importi posti a base di gara”, e quindi è lecito supporre che tali elaborati facciano parte del fascicolo di atti che hanno formato il procedimento.

Ed allora quale ostacolo si frappone nel dare trasparenza e nel renderli pubblici inserendoli sul Vs. sito istituzionale?

E quanto appena sopra senza tralasciare gli obblighi ricordati con la nostra prima lettera.

Ci permettiamo di insistere anche nello specifico del secondo rilievo.

Il RUP sostiene, nella risposta in epigrafe, che “la mancata indicazione nel bando di un corrispettivo per le attività di progettazione definitiva è giustificata dal fatto che tali attività non costituiscono una controprestazione contrattuale”.

Asserzione che lascia basiti: è vero che “i contratti avranno per oggetto la predisposizione della progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori” ma la progettazione definitiva nella scelta del contraente ha un peso determinante, oltre che essere obbligatoriamente propedeutica.

Infatti, l'art. 2 del disciplinare di gara al comma 1 asserisce che la procedura di gara è espletata ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 163/2006 che testualmente recita (stralcio primo periodo):

c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori.

Or dunque, acclarato che trattasi di una procedura di cui al D. Lgs 163/2006 art 53 comma 2 lettera c) il DPR 207/2010 riferisce testualmente all'art 22 comma 4:

Art. 22. Calcolo sommario della spesa e quadro economico

Omissis.....

4. Nel caso di appalti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, o di concessione, nella parte del quadro economico relativa ai lavori va indicato **l'importo delle spese di progettazione valutate conformemente al disposto di cui all'articolo 262, comma 2.**

E' lampante, quindi, che la pertinenza è stabilita dalla legge e stupisce che codesto ufficio disconosca tale evidenza.

Se il legislatore prima, e la norma dopo hanno stabilito che il corrispettivo per la progettazione definitiva concorre alla formazione del prezzo di offerta significa che la relativa prestazione **deve essere compensata.**

In soldoni il Disciplinare di Gara non è conforme alla norma da esso richiamata, e cioè l'art. 53, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 163/2006.

Per concludere questo Ordine ribadisce le seguenti richieste:

- 1) che vengano resi pubblici i conteggi per la determinazione dei servizi di ingegneria condotti a norma del D.M. Giustizia n° 143 del 31.10.2013;
- 2) che venga opportunamente considerato il giusto compenso, determinato come sopra, per la **progettazione definitiva** in quanto prestazione richiesta, necessaria e che concorre alla formazione dell'offerta secondo il richiamato art. 53, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 163/2006.

Qualora riscontrassimo inerzia del RUP, inerzia degli organi di vigilanza appena costituiti ed **appositamente costituiti**, l'Ordine si riserva la facoltà di impugnativa di fronte al tribunale amministrativo.


Il Presidente
Ing. Alfonso Marcozzi